

Alla c.a. delle
Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)
Camera dei Deputati

Milano, 12 gennaio 2023

Oggetto: audizione informale sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Atto n. 10)

Ringraziando per il coinvolgimento e per l'invito all'audizione informale in oggetto, formuliamo di seguito alcune brevi osservazioni che ci auguriamo possano informare la discussione delle Commissioni II e XI con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto e modificare di conseguenza alcuni punti critici.

1. **Clausola di non regressione** → presente sia nella direttiva sia nella legge delega. Non rispettato per i seguenti motivi:
 - l. 179 dà possibilità ai e alle segnalanti di scegliere liberamente se rivolgersi internamente oppure ad Anac ma senza dover rispettare i requisiti per segnalazione esterna di cui alla direttiva. La direttiva ancora la legittimità della segnalazione esterna al rispetto di alcuni requisiti specifici (ie: segnalazione già fatta e rimasta senza esito, impossibilità di fare una segnalazione causa rischio insabbiamento interno). Il dlgs presentato in bozza replica il criterio di cui alla direttiva ma così facendo peggiora la condizione del/la segnalante perché lo/la costringe ad effettuare una valutazione discrezionale.
 - la l.179 dà la possibilità di segnalare condotte illecite, possibili irregolarità o abusi mentre il dlgs presentato in bozza solo di segnalare violazioni di norme.

2. **Art. 3, applicazione soggettiva (= lista di soggetti meritevoli di protezione) nel combinato disposto con l'art. 2 è inutilmente complicato e crea disparità di trattamento.** Si segua il dettato normativo della direttiva!

- Con riferimento al settore privato, la differenza tra società con o senza modello non dovrebbe in alcun modo rilevare rispetto a cosa può essere segnalato e come. Già la legge 179 creava differenze fra categorie di segnalanti e fra categorie di violazioni segnalabili: questo recepimento è l'occasione per uniformare le tutele, superando tali differenze. La direttiva non fa queste differenze!
 - Invece in questa bozza di decreto sembra ci siano **disparità di tutela da tutte le parti**, ancora fra pubblico e privato e ancora all'interno del privato: i dipendenti di società di diritto privato senza modello 231, possono segnalare solo violazioni di diritto comunitario, e non interno; i dipendenti di società di diritto privato con modello 231, possono segnalare internamente violazioni del modello e del diritto interno ed esternamente solo violazioni del diritto comunitario.
 - **Quindi i privati di società senza modello non possono segnalare violazioni del diritto interno in nessun caso, e i privati di società con modello non possono segnalare ad ANAC violazioni del diritto interno, nemmeno di violazioni del modello 231 o del dlgs 231/2001**, a meno che ciò non riguardi alcuni settori specificamente elencati.
 - Nel settore pubblico, invece, le segnalazioni interne ed esterne (ANAC), le comunicazioni al pubblico e le denunce alle autorità giudiziarie e contabili possono coprire l'intero ambito delle violazioni del diritto interno e dell'UE, indipendentemente dal numero di dipendenti. Al settore pubblico però appartengono anche società controllate dallo Stato o in-house, creando confusione e disparità di trattamento rispetto a società dello stesso tipo ma la cui proprietà è totalmente privata.
 - **Nella bozza di decreto, quindi, sembra mancare un reale coordinamento tra il settore pubblico e quello privato. Proponiamo di replicare il testo e la disciplina della direttiva, che con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva non fa alcuna differenza fra pubblico e privato.**
3. Quanto precede, e **più in generale gli articoli 2 e 3, presentano una tecnica di redazione legislativa inutilmente complicata**, a fronte peraltro dell'opportunità di trascrivere alcuni passaggi della direttiva che sono invece limpidi. L'estrema, ma anche inutile, difficoltà di lettura e comprensione della norma ha due effetti negativi:
- **non permette la comprensione chiara da parte non solo dei segnalanti di cosa possono e cosa non possono segnalare, ma anche delle aziende di cosa debbano comunicare ai loro lavoratori;**
 - **si risolve in una mancata o negata tutela.**

4. La bozza di decreto limita la possibilità di creare un canale di gruppo solo alle aziende con meno di 249 dipendenti (art. 4 comma 4) e **non fornisce chiarimenti sui gruppi multinazionali**.
5. Ci saremmo aspettati di leggere un coordinamento della disciplina anche con le disposizioni del settore finanziario e una semplificazione anche su questo. Allo stato, se ad esempio una banca ha anche un modello organizzativo dovrebbe teoricamente istituire:
 - 1 canale previsto dal TUB;
 - 1 canale previsto dal dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio);
 - 1 canale previsto da dlgs 231/2001.tutti, sempre teoricamente, gestiti da funzioni diverse.
6. **L'assistenza da parte degli enti del terzo settore di cui all'art. 18**, che svolgono un importante lavoro di assistenza psicologica e legale ai e alle segnalanti, **devono essere messe nelle condizioni di poterlo fare** in modo serio, professionale e sostenibile. In considerazione dell'importante lavoro che fanno, anche solo di fornitura di informazioni come previsto dalla bozza di decreto, dovrebbero:
 - accedere alle informazioni interne circa le modalità concrete con cui ANAC opera, ottenute anche mediante momenti di confronto con ANAC regolare previsti dalla legge con approccio *open government*;
 - ricevere fondi adeguati a coprire i costi del servizio pubblico che svolgono.
7. Spiace che il legislatore nazionale non abbia voluto prendere posizione sull'**anonimato**, giacché nella prassi la maggior parte delle aziende accettano già le segnalazioni anonime in quanto le reputano utili (fonte: indagine EQS Italia, Ottobre 2022). Bene invece la previsione di **sanzioni** per gli enti che non predispongono i canali e quindi sono in non compliance con il dettato normativo.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ove necessario.

Priscilla Robledo, responsabile whistleblowing The Good Lobby Italia

Federico Anghelè, direttore The Good Lobby Italia
